

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2001

**che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini**

[notificata con il numero C(2001) 340]

(I testi in lingua francese, greca, italiana e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/138/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2000 è stata notificata la presenza di focolai di febbre catarrale degli ovini in Francia, in Italia e in Spagna.
- (2) Sono state adottate decisioni volte a prevenire la diffusione della malattia mediante la limitazione dei movimenti di animali appartenenti a specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, in provenienza dalle regioni colpite dei tre suddetti Stati membri.
- (3) Per mantenere la necessaria limitazione dei movimenti, occorre delimitare zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti alle situazioni specifiche dei tre suddetti Stati membri, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE.
- (4) Per quanto riguarda la Grecia, i risultati della sorveglianza epidemiologica effettuata in conformità della decisione 2000/350/CE della Commissione<sup>(2)</sup> (su 13 000 campioni) offrono un quadro preciso della situazione e permettono di concludere che esiste una scarsa circolazione del virus, limitata ad alcune regioni specifiche del territorio greco.
- (5) Nel novembre 1999, la Grecia ha adottato provvedimenti nazionali (decisione ministeriale n. 398171, modificata dalla decisione ministeriale n. 331765) volti a proibire la spedizione verso altri Stati membri e l'esportazione verso paesi terzi di animali di specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, in provenienza dall'intero territorio greco.
- (6) La Grecia applica un piano specifico di sorveglianza in conformità della decisione 2000/71/CE della Commis-

sione<sup>(3)</sup>, per individuare in tempo reale le possibili nuove diffusioni della malattia a partire dall'estero.

- (7) È comunque necessario delimitare una zona di protezione e di sorveglianza in Grecia in conformità della direttiva 2000/75/CE, tenendo conto dei dati epidemiologici, geografici e climatici disponibili.
- (8) Occorre inoltre tenere conto dell'impatto economico della limitazione dei movimenti ed è pertanto opportuno considerare tutto il territorio della Grecia zona di protezione e di sorveglianza.
- (9) La presente decisione sarà riesaminata entro il 1° febbraio 2002, in particolare per quanto riguarda la situazione della Grecia.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le unità amministrative comprese nelle zone di protezione e di sorveglianza in relazione ai focolai dovuti al ceppo virale 2 della febbre catarrale degli ovini sono elencate nell'allegato I.

È vietata la spedizione di animali vivi di specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, dai territori corrispondenti a tali zone di protezione e di sorveglianza.

*Articolo 2*

Le unità amministrative comprese nelle zone di protezione e di sorveglianza relative alla situazione epidemiologica in Grecia sono elencate nell'allegato II.

È vietata la spedizione di animali vivi di specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, dai territori corrispondenti a tali zone di protezione e di sorveglianza.

La Grecia autorizza movimenti di animali vivi di specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, tra le zone di protezione e di sorveglianza. Tuttavia, se necessario, la Grecia stabilisce specifiche condizioni di polizia sanitaria per tali movimenti a partire da alcune parti del suo territorio.

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.<sup>(2)</sup> GU L 124 del 25.5.2000, pag. 58.<sup>(3)</sup> GU L 24 del 29.1.2000, pag. 53.

*Articolo 3*

La presente decisione sarà riesaminata entro il 1° febbraio 2002.

*Articolo 4*

Le decisioni 2000/350/CE, 2000/598/CE <sup>(1)</sup>, 2000/685/CE <sup>(2)</sup>, 2000/715/CE <sup>(3)</sup> e 2000/734/CE <sup>(4)</sup> della Commissione sono abrogate.

*Articolo 5*

La Repubblica francese, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e il Regno di Spagna sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU L 283 del 9.11.2000, pag. 44.

<sup>(3)</sup> GU L 290 del 17.11.2000, pag. 51.

<sup>(4)</sup> GU L 295 del 23.11.2000, pag. 35.

---

ALLEGATO I

**Zone di protezione**

*Francia:*

Corse du sud, Haute Corse

*Spagna:*

Baleares

*Italia:*

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata: Matera, Potenza

Campania: Salerno

**Zone di sorveglianza**

*Italia:*

Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli

Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

---

ALLEGATO II

**Zona di protezione**

Nomoi: Arta, Evia, Larissa, Lesvos, Magnesia e Dodekanesia

**Zona di sorveglianza**

Nomoi: tutti quelli non compresi nella zona di protezione

---